Legge regionale 3 ottobre 2023, n. 44

Disciplina regionale in materia di impianti radioelettrici ai fini di un efficace sviluppo delle reti di telecomunicazione in osservanza della tutela ambientale e sanitaria della popolazione.

(BURC n. 218 del 5 ottobre 2023)

Art. 1

(Finalità)

- 1. La Regione Calabria, nel rispetto dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e in attuazione dei principi di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) nonché nel rispetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 Ghz), del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi), disciplina le azioni e le procedure operative per la predisposizione dei regolamenti comunali per l'installazione e la modifica degli impianti di telecomunicazione e radiotelevisione che determinano un'esposizione per la popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, oltre alle attività di controllo e di vigilanza sui suddetti sistemi, alle modalità e ai tempi di esecuzione delle azioni di risanamento, assicurando la semplificazione delle procedure e la tempestività, trasparenza e non discriminazione delle stesse, al fine di garantire le condizioni necessarie per una concorrenza leale ed effettiva e nel rispetto della pianificazione nazionale delle reti di radiotelecomunicazione.
- 2. La Regione attua il principio di precauzione quale principio fondamentale di esercizio delle proprie competenze in materia di impianti di radiocomunicazione e di radiotelevisione. A tal fine, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di cui al DPCM 8 luglio 2003, la realizzazione degli impianti e l'adeguamento di quelli preesistenti avvengono in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico minori possibili, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge valgono le definizioni contenute nell'articolo 3 della <u>legge 36/2001</u>.

Art. 3

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli impianti operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, compresi gli impianti a microcelle, gli impianti mobili su carrato e gli impianti provvisori.

- 2. Ai lavoratori esposti professionalmente a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici si applica la normativa statale vigente in materia di salute e sicurezza.
- 3. In riferimento alle Forze armate e alle Forze di polizia, le norme della presente legge sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze del servizio espletato, individuate dalla normativa statale vigente.
- 4. Sono fatte salve le competenze statali nonché quelle attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla <u>legge 31 luglio 1997, n. 249</u> (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo).

(Catasto regionale degli impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione)

- È istituito presso l'ARPACAL il Catasto regionale delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, in coordinamento con il Catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della <u>legge 36/2001</u>. La Regione Calabria, con decreto dirigenziale del 14 luglio 2022, ha istituito il Catasto regionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (CERCAL), ai sensi dell'articolo 9 della <u>legge n.</u> 36/2001.
- 2. Il Catasto regionale contiene i dati e le informazioni di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 13 febbraio 2014 (Istituzione del Catasto nazionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente), relativi agli impianti ubicati nel territorio regionale.
- 3. I gestori degli impianti radioelettrici e radiotelevisivi preesistenti all'entrata in vigore della presente legge trasmettono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima, al Comune competente e all'ARPACAL i dati tecnici e localizzativi degli impianti, fornendo le indicazioni necessarie ai fini della formazione del Catasto.
- 4. Nel caso di variazione della titolarità dell'impianto, il nuovo titolare ne dà comunicazione al Comune interessato, alla Regione, all'ARPACAL e al Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.) Calabria entro trenta giorni.
- 5. Nel caso di disattivazione dell'impianto, il titolare ne dà comunicazione al Comune interessato, alla Regione, all'ARPACAL e al CO.RE.COM. entro trenta giorni.
- 6. La Regione, i Comuni e l'ARPACAL collaborano all'aggiornamento del catasto con scambi reciproci di informazioni e dati necessari allo scopo.
- 7. Il CO.RE.COM. si avvale delle informazioni contenute nel Catasto regionale, di cui al comma 1, per assicurare l'effettivo esercizio delle funzioni di cui alla <u>legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2</u>.

Art. 5

(Disciplina comunale)

- 1. I Comuni, nel rispetto dei criteri localizzativi di cui all'articolo 9 e degli standard urbanistici individuati dalla Regione, anche sulla base dei piani di rete e dei programmi di sviluppo di cui all'articolo 6, approvano un regolamento comunale per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
- 2. I Comuni individuano altresì nel proprio territorio i siti più idonei per la localizzazione di nuovi impianti, nonché la modifica tecnologica di quelli esistenti, secondo modalità che garantiscono la partecipazione dei vari portatori di interesse, secondo la tempistica stabilita

- dalla normativa statale vigente, nel rispetto degli indirizzi regionali e in coerenza con la pianificazione nazionale delle reti di radiotelecomunicazione.
- 3. I siti individuati vanno a costituire la Mappa comunale delle localizzazioni, che è soggetta a implementazioni e aggiornamenti.
- 4. I Comuni approvano e aggiornano la disciplina di cui ai commi 1 e 2 mediante procedure che assicurano la trasparenza, l'informazione e la partecipazione a titolo consultivo della popolazione residente e di altri soggetti pubblici e privati interessati.
- 5. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano agli impianti per l'emittenza radiofonica e televisiva.

(Piani di rete e programmi di sviluppo)

- 1. Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici e nel territorio comunale, entro il 30 aprile di ogni anno i gestori delle reti interessati presentano al Comune il programma di sviluppo della propria rete che intendono realizzare nell'anno solare di riferimento, ai fini dell'adeguamento della disciplina comunale di cui all'articolo 5. La trasmissione annuale non è dovuta qualora i gestori ed i titolari di impianti non intendano apportare modifiche ai piani e ai programmi relativi all'anno precedente.
- 2. I piani di rete e i programmi di sviluppo contengono:
 - a) la cartografia con l'indicazione degli impianti esistenti nel territorio comunale, con specificazione delle caratteristiche tecnologiche;
 - b) la cartografia con l'individuazione delle aree di ricerca o eventuali siti puntuali per la localizzazione di nuovi impianti, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, che si intendono realizzare nei successivi dodici mesi. Il programma deve specificare quali tecnologie si intendono utilizzare su ognuno degli impianti.
- 3. Il programma annuale di sviluppo delle reti presentato da ciascun gestore è sottoposto a verifica del Comune, che li valuta, previa istruttoria tecnica, entro i novanta giorni successivi al termine di presentazione.
- 4. La sintesi delle valutazioni effettuate si traduce nella individuazione delle soluzioni localizzative individuate dal Comune. Le soluzioni devono soddisfare sia la fruibilità dei servizi che l'interesse pubblico alla minimizzazione dei livelli di esposizione per la popolazione.
- 5. Il Comune rende pubblici i contenuti del piano di cui al presente articolo, fissando un termine per la presentazione delle osservazioni da parte dei cittadini, associazioni o comitati da cui possa derivare pregiudizio all'installazione dell'impianto.
- 6. I Comuni pubblicizzano le informazioni e le iniziative di cui al comma 5.
- 7. La presentazione dei piani di rete e dei programmi di sviluppo costituisce condizione prodromica per l'installazione di nuovi impianti o la modifica di quelli esistenti.

Art. 7

(Procedure per l'installazione e la modifica degli impianti radioelettrici)

1. L'installazione e la modifica degli impianti radioelettrici sono soggette alle procedure abilitative previste dagli articoli 44 e seguenti del <u>d.lgs. 259/2003</u> e nel rispetto della normativa vigente in materia edilizia, urbanistica e paesaggistico-ambientale.

- 2. Fermo restando il parere tecnico dell'ARPACAL, ove previsto dalle disposizioni statali vigenti in materia, il Comune è l'ente competente per le procedure abilitative di cui al comma 1.
- 3. Il titolo abilitativo si forma nell'ambito di un procedimento in cui è verificata la compatibilità con la Mappa comunale delle localizzazioni, di cui all'articolo 5, aggiornata sulla base dei piani o programmi di sviluppo annuali presentati dagli operatori, per lo sviluppo o la modifica della propria rete.

(Impianti temporanei)

- 1. È possibile procedere all'installazione di impianti mobili o temporanei, ai sensi delle norme vigenti, e secondo le procedure indicate all'articolo 47 del d.lgs. 259/2003, nei casi previsti e debitamente comprovati dall'operatore.
- 2. Sono esonerati dall'acquisizione del titolo di legittimazione gli impianti temporanei attivati per emergenze sanitarie, per esigenze di protezione civile e per esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Detti impianti possono essere attivati per il periodo di tempo stabilito dall'autorità competente.
- 3. I soggetti interessati alla installazione di impianti mobili su carrato e impianti provvisori ne danno comunicazione al Comune almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, indicando:
 - a) l'ubicazione dell'impianto;
 - b) il tipo, il modello, le dimensioni e la ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente, con indicate le seguenti caratteristiche:
 - i diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale;
 - la direzione di massima irradiazione in gradi nord;
 - l'inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione;
 - il quadagno dell'antenna;
 - l'altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna; la polarizzazione;
 - la frequenza utilizzata;
 - la potenza massima immessa in antenna.
- 4. Il Comune può chiedere al gestore una diversa collocazione degli impianti di cui al presente articolo nel rispetto dei propri criteri localizzativi e standard urbanistici. La durata massima di tali installazioni non può essere superiore a 120 giorni né soggetta a proroga.

Art. 9

(Criteri localizzativi)

- 1. Nella definizione della Mappa comunale degli impianti e nell'individuazione delle soluzioni puntuali, disciplinati dalla presente legge, si osservano i seguenti criteri:
 - gli impianti per le telecomunicazioni sono posti in via prioritaria su edifici o in aree di proprietà pubblica;
 - ogni installazione degli impianti disciplinati dalla presente legge deve ottemperare al criterio di minimizzazione delle esposizioni della popolazione, con particolare riferimento ai siti sensibili, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli ospedali, le case di cura e di riposo, le scuole di ogni ordine e grado, gli asili nido, i parchi gioco, le aree verdi attrezzate, gli impianti sportivi e altri siti classificati come tali da altri provvedimenti normativi regionali;
 - c) l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni, compatibilmente con l'applicazione del criterio di

- minimizzazione, è prioritario, al fine di favorire una razionalizzazione della distribuzione degli impianti;
- d) nelle aree di interesse storico, monumentale, architettonico, paesaggistico e ambientale, così come definite dalla normativa nazionale e regionale, l'installazione degli impianti è consentita con soluzioni tali da armonizzarle con il contesto circostante.

(Azioni di risanamento)

- 1. I Comuni ordinano le azioni di risanamento necessarie nel rispetto dei criteri di riduzione a conformità di cui all'articolo 9 della <u>legge 36/2001</u> in caso di superamento dei limiti di esposizione dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità rilevato e certificato dal rapporto tecnico ambientale trasmesso dall'ARPACAL.
- 2. Le azioni di risanamento:
 - sono disposte dai Comuni non oltre sei mesi dalla ricezione del rapporto tecnico ambientale dell'ARPACAL attestante il superamento dei limiti, valori e obiettivi di qualità, stabilendo tempi e modalità di attuazione;
 - b) sono attuate a cura e spese dei titolari.
- 3. In ogni caso i Gestori assicurano l'immediata riconduzione dei livelli di esposizione entro i limiti normativamente fissati.
- 4. Qualora le azioni di risanamento non possano garantire il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di qualità, i Comuni provvedono alla delocalizzazione degli impianti.
- 5. Qualora si renda necessario procedere alla delocalizzazione da un Comune a un altro si provvede d'intesa tra i Comuni interessati.
- 6. In caso di inerzia dei titolari di impianto, il sindaco dispone la sospensione dell'attività degli impianti.

Art. 11

(Controllo e vigilanza degli impianti)

 I Comuni esercitano le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione della presente legge, secondo le modalità contenute nell'articolo 14 della <u>legge</u> 36/2001.

Art. 12

(Sanzioni)

- 1. Le sanzioni amministrative sono irrogate nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 15 della legge 36/2001.
- 2. Le sanzioni amministrative sono irrogate dai Comuni. Il gettito derivante dai proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 è destinato alle attività di prevenzione ambientale.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 14

(Norme transitorie e finali)

- 1. I Comuni adottano il regolamento comunale di cui all'articolo 5 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 2. In sede di prima applicazione, i piani di rete e i programmi di sviluppo di cui all'articolo 6 sono trasmessi ai Comuni competenti per territorio entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 3. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti amministrativi avviati prima della sua entrata in vigore e non ancora conclusi.
- 4. Per tutto quanto non previsto, si applica la normativa statale vigente in materia.

Art. 15

(Entrata in vigore)

1. La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria ed entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione.